

COMUNE DI AGOSTA

Provincia di Roma

STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 09 DEL 21/06/2012

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

1. Il comune di Agosta, il cui territorio comprende il centro urbano ed i centri abitati di Madonna della Pace, Tostini-Valle Berta, Barco e Le Selve per una estensione territoriale totale di 946 ha, e' un ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali dalla Repubblica che ne determinano le funzioni e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarieta'.

Art. 2

Autonomia

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economico-sociali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona. Il comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali.
3. L'attività dell'amministrazione comunale, nel realizzare le proprie finalità, mediante il metodo della programmazione, e' finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri di economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
4. Il Comune di Agosta tutela i beni comuni costituiti dalle risorse essenziali per la vita del pianeta e dei patrimoni culturali, paesaggistici e naturali, garantendone agli abitanti attuali e futuri la conservazione ed il godimento.
5. A questo fine il Comune applica le disposizioni nazionali e comunitarie in merito alla tutela del paesaggio, alla difesa del suolo, dei corpi idrici e del ciclo delle acque e, nell'ambito della propria autonomia, le integra con disposizioni locali ed azioni istituzionali volte all'affermazione della proprietà comune di tali beni e della conseguente fruibilità da parte di tutti i cittadini.
6. La disponibilità e l'accesso dell'ACQUA potabile, nonché all'ACQUA necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a ragioni di mercato.
7. Il Comune garantisce a ciascun individuo il diritto al minimo vitale giornaliero d'ACQUA quale diritto alla vita.

8. L'ACQUA è considerata bene comune ed il servizio idrico integrato è definito servizio pubblico locale di interesse generale, privo di rilevanza economica e come tale non soggetto alle dinamiche della concorrenza.
9. La gestione dei beni comuni è svolta dal Comune nell'interesse esclusivo della popolazione, con le forme più consone alle proprie esigenze locali e territoriali.
10. L'Amministrazione comunale adotta tutte le iniziative in suo potere per rendere effettive le prescrizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 3

Rapporti di collaborazione

1. Il comune, per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 2, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
2. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
3. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 4

Sede

1. La sede del comune è sita in Agosta centro – Via S. Martino,5.
Presso la sede comunale si riuniscono ordinariamente tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Per esigenze particolari, il Sindaco, potrà autorizzare riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

Art. 5

Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore – Distintivo del sindaco

- Il comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.
La rappresentazione grafica del gonfalone e dello stemma è riportata in appendice.
1. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.
 2. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 6

Pari opportunità

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
 - b) garantisce la partecipazione dei propri dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale con pari dignità.

Art. 7

Funzioni del comune

1. Il comune esercita proprie funzioni nell'ambito di:

- a) settore sanitario – il sindaco quale autorità sanitaria locale assume i provvedimenti necessari per la salvaguardia della salute pubblica;
- b) settore assistenza e beneficenza – il comune svolge tutte le funzioni amministrative relative alla organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza secondo le leggi vigenti in materia; l'espletamento di tali funzioni è disciplinato da apposito regolamento;
- c) settore assistenza scolastica – l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica è svolto secondo le modalità della vigente legislazione in materia, garantendo tutti i servizi finalizzati allo sviluppo socio-culturale di tutti i cittadini, con particolare riguardo al sostegno per
- d) l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- e) settore ambiente – il comune svolge le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento ambientale.
- f) Particolare cura è riservata alla salvaguardia dell'aspetto ambientale e paesaggistico del territorio.
- g) Nell'esercizio di tali funzioni si osservano le norme legislative vigenti in materia.
Il comune, oltre le sopra descritte funzioni, esercita altresì le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge.

Art. 8

Assistenza alle persone portatrici di handicap, integrazione sociale e salvaguardia dei loro diritti. Coordinamento degli interventi

1. Il comune garantisce assistenza alle persone handicappate al fine di salvaguardare i loro diritti. Promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art.34 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 9

Conferenza Stato-Città-Autonomia locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. n.59/97, il comune si avvale della conferenza stato-città-autonomia locali, in particolare per:
 - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art.12 della legge 23 dicembre 1992 n.498 e successive modificazioni;
 - c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 10

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio-Sindaco-Giunta)

Capo I

Consiglio Comunale

Art. 11

Presidenza delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono condotte e dirette dal Presidente del Consiglio stesso.

Art. 11 bis

Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica e con unica votazione, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella stessa seduta ed è eletto il consigliere che ha riportato il maggior numero dei voti.
2. Fino all'elezione del Presidente le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale sono svolte dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
3. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Sindaco, Assessore e Presidente di Commissione Consiliare Permanente e di Capogruppo Consiliare. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio viene presieduto dal Consigliere anziano.
4. Il Presidente dura in carica dall'atto dell'elezione fino alla scadenza del Consiglio Comunale, fatte salve le ipotesi di dimissioni e di revoca.
5. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Comunale che ne esprime le motivazioni.
6. E' prevista una procedura di revoca; essa può essere promossa da almeno 1/3 dei consiglieri e deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi che la supportano. Il Consiglio Comunale nella seduta successiva decide in merito con votazione segreta e si procede alla revoca in presenza di voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; nella stessa seduta provvede alla nuova nomina.

Art. 11 ter

Compiti e poteri del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto comunale.
2. Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio.
4. Il Presidente promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo Statuto; promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini in conformità allo Statuto.

5. Il Presidente cura rapporti periodici del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore Civico.
6. Il Presidente riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.
7. Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente articolo. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine della votazione e proclama il risultato.
8. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative dei singoli consiglieri. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
9. Il Presidente provvede a organizzare, in collaborazione con il Sindaco e la Giunta, i lavori del Consiglio: curando la redazione dell'o.d.g., l'eventuale preparazione di strumentazioni particolari e quant'altro sia utile alla funzionalità delle adunanze.

Art. 12

Elezione, composizione e durata in carica

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
2. Il consiglio dura comunque in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
4. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi dell'art. 41 del T.U. n. 267/2000.
5. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominato.

Art. 13

Funzionamento

1. Il consiglio è il massimo organo di indirizzo politico-amministrativo del Comune.
2. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi :
 - a) gli avvisi di convocazione devono essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, almeno 5 gg. prima per le convocazioni in seduta ordinaria; 3gg. prima per le convocazioni in seduta straordinaria; un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti. Il giorno di consegna non viene computato;
 - b) adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri almeno 24 ore prima della seduta;
 - c) per la validità della seduta è prevista la presenza, escluso il sindaco, di
 - n. 6 consiglieri per le sedute di prima convocazione;
 - n. 4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
 - d) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

- e) per ogni seduta, fissare il tempo riservato alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza ed alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
 - f) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o in chiusura della seduta;
 - g) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.
3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 10 gg. dalla stessa.
 4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque nell'anno solare senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 gg. dalla notifica dell'avviso.
 5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 gg.

Art. 14

Sessioni di consiglio

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio ex art. 193 del T.U. n.267/2000;
 - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione revisionale e programmatica;
 - d) per eventuali modifiche del presente Statuto.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 15

Potestà regolamentare

1. Il consiglio comunale e la giunta, nell'esercizio della potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'albo pretorio comunale.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2 .

Art. 16

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Deve essere garantita la presidenza di almeno una commissione consiliare permanente ai rappresentanti della minoranza.
3. Composizione e funzionamento delle commissioni consiliari permanenti sono stabilite da apposito regolamento.

4. I componenti la commissioni possono farsi assistere da esperti.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 17

Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni Speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione di tali commissioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
3. I limiti e le procedure d'indagine saranno disciplinati dall'atto costitutivo.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune ed ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 18

Interrogazioni

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori .
2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
3. Il sindaco, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;
 - c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Capo II

SINDACO E GIUNTA

Art. 19

Elezione del sindaco

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune.
4. In caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vice-sindaco e all'assessore più anziano di età.
5. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 20

Vice-sindaco

1. Il vice-sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 21

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni consigliere, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al comma precedente, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori il potere di indirizzo e di controllo.
3. Il sindaco può modificare le attribuzioni dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniquale volta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai commi precedenti, devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.
5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli di minoranza.

Art. 22

Composizione e nomina della Giunta – Presidenza

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da massimo n.4 assessori, compreso il vicesindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Gli Assessori non consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini. Gli assessori non consiglieri partecipano a tutte le sedute del consiglio comunale, con diritto di parola solo per gli affari di cui sono stati investiti e senza diritto di voto.
3. Il numero degli assessori extra-consiliari non può eccedere la metà degli assessori da cui la giunta è composta.
4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 23

Competenze della giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie gli atti di amministrazione che non siano dalla legge riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco, del segretario o dei responsabili dei servizi; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce trimestralmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria, nel qual caso rientra nella sfera di competenze del consiglio comunale.
4. Apposito regolamento disciplina le competenze della giunta comunale.

Art. 24

Funzionamento della giunta

1. La giunta è organo esecutivo e la sua attività è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma, in mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
6. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 25

Pubblicazione delle deliberazioni della giunta

1. Tutte le deliberazioni della giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 26

Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
2. La presentazione della mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di 10 gg. e non oltre 30 gg. dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del consiglio e la nomina di un Commissario.

Art. 27

Durata in carica della giunta

1. La giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova giunta e del nuovo sindaco.
2. Il voto contrario del consiglio su una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 28

Cessazione dalla carica di assessore

1. Gli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca e decadenza.
2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al sindaco, sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci, in quanto non necessitano di presa d'atto.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
4. Alla surrogazione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco entro 10 gg. dalla causa di cessazione dalla carica e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

TITOLO III

SEGRETARIO COMUNALE – UFFICI E PERSONALE

Capo I

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 29

Funzioni

1. Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
4. Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori d'attività, il segretario particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione d'irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio.
6. Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel Regolamento di organizzazione e/o definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
7. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con Regolamento, o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.
8. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.

Responsabilità

Capo II

UFFICI E PERSONALE

Art. 30

Obiettivi e principi

1. L'amministrazione comunale si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi :

- a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) analisi ed individuazione della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, nonché massima collaborazione tra gli uffici.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficacia ed equità dell'azione amministrativa; l'organizzazione delle strutture e delle attività si conforma ai criteri della funzionalità, economicità di gestione professionalità e responsabilità del personale.

Art. 31

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire gli aspetti operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 32

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo la disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei relativi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Ognuno è direttamente responsabile verso il direttore, e in mancanza di questi il segretario, il responsabile degli uffici e servizi e verso l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantire pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Capo III

SERVIZI

Art. 33

Servizi pubblici locali

I servizi pubblici esercitabili dal comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale sussistano inoltre competenze specifiche tali da valorizzare il servizio stesso;
- c) in appalto;
- d) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- e) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- f) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

Art. 34

Istituzione e azienda speciale

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'Azienda speciale o all'Istituzione, procederà nel modo seguente:

- il consiglio comunale approverà lo statuto dell'Azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell'Azienda tra i propri consiglieri o tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la contabilità alla carica di consigliere, presentino requisiti di professionalità e/o provate capacità amministrativa.

La revoca degli amministratori dell'Azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.

Le disposizioni stabilite al 1° comma si osservano anche per l'Istituzione, organismo strumentale del comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

Gli organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Con il regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita

la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 35

Rapporti con la comunità montana

Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della comunità montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima. In particolare l'affidamento dovrà riguardare i servizi socio-sanitari e quelli territoriali di base.

L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della comunità montana i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

Il Comune potrà fruire delle prestazioni tecniche anche nel campo della informazione, rese dai competenti uffici della comunità montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.

Capo IV

LA RESPONSABILITA'

Art.36

Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o indirettamente, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma precedente, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di settore la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 37

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente agisce in rivalsa contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o ritardi ingiustificati di atti od operazioni, al cui compimento i soggetti di cui sopra siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Nel caso di violazioni derivanti da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno

partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio motivato dissenso.

Art.38

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque maneggi, senza legale autorizzazione, denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalla legge e dal regolamento.

Capo V

FINANZA E CONTABILITA'

Art.39

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare della potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.40

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, regionali, provinciali e di altri enti pubblici, altre entrate anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra stabilita per legge o per regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il comune, con deliberazione consiliare, istituisce, sopprime e regola le imposte, le tasse e le tariffe.

Art.41

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il..., osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
5. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art.42

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il...30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art.43

Revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti.
2. Il revisore dei conti deve possedere i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge per le elezioni a consigliere comunale. Al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza, il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
4. Il revisore, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - b) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della questione contabile, redigendo apposita relazione a corredo della proposta di deliberazione consiliare di approvazione del conto consuntivo. Nella stessa il revisore formula rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità di gestione.
5. Il revisore, ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al revisore possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art.44

Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 45

Collaborazione dei cittadini

Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.

Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osservano la disciplina del consiglio comunale in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al giudice amministrativo.

I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

Art. 46

Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi o portatori di altri valori culturali, economici e sociali.

A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione,

osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

L'amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento.

Le associazioni, i comitati e gli enti di cui al primo comma del presente articolo dovranno presentare istanza al comune per la registrazione in apposito albo allegando l'atto costitutivo, lo Statuto, il programma, nonché la composizione dell'Organo Esecutivo.

Le Associazioni che hanno ricevuto un contributo in denaro dal Comune, devono redigere, al termine di ogni manifestazione apposito rendiconto che giustifichi e dimostri l'utilizzazione del contributo.

Art. 47

Forme di consultazione della popolazione

In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite Assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale e/o i mezzi audiovisivi.

Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 48

Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla segreteria del comune che provvederà ad inoltrarle al sindaco.

Il sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.

Il sindaco, attraverso gli uffici, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei quindici giorni successivi al parere dell'organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli Uffici preposti e responsabili.

Ove i termini sopracitati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli Uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro trenta giorni. Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 15 giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

Art. 49

Referendum consultivi

Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indicazione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

Sono escluse dal referendum le materie concernenti:

tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

L'iniziativa del referendum può essere presa dal consiglio comunale o con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei propri componenti o di un terzo del corpo elettorale.

Presso il consiglio comunale agirà una apposita commissione, disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente secondo comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

Ultimata la verifica entro trenta giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al consiglio comunale.

Il consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data.

Nel caso in cui il consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della propria proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragione d'essere o sussistono degli impedimenti temporanei.

I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

TITOLO V

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 50

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la provincia e con la comunità montana.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. La convenzione deve essere redatta per iscritto e determina i tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.

Art. 51

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.
2. A tal fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo statuto del consorzio ed i relativi regolamenti.

Art. 52

Accordi di programma

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VI

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 53

Albo pretorio e ripubblicazione dei regolamenti

1. E' istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, miniti degli estremi della pubblicazione e del provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo, sono ripubblicati all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione.

Art. 54

Svolgimento della attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità della procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento consentite, nonché le forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 55

Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 l. n.212/2000, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto della disposizione alla quale si intende fare riferimento.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla l. n. 212/2000, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
 - a) all'informazione del contribuente;
 - b) alla conoscenza degli atti e semplificazione;
 - c) alla chiarezza e motivazione degli atti;
 - d) alla remissione in termini;
 - e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede – agli errori del contribuente;
 - f) all'interpello del contribuente.

Art. 56
Difensore Civico

Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'ente e della sua efficacia può essere istituito presso il comune il difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al sindaco, anche di propria iniziativa, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Ove nel termine di sessanta giorni il sindaco non provveda il difensore civico ne informa i capi-gruppo consiliari.

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti ed a scrutinio segreto. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo del consiglio comunale che ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi. Può essere nominato difensore civico: chiunque dimostri di possedere, attraverso l'esperienza professionale maturata, particolari competenze giuridiche ed amministrative, risulti iscritto nelle liste elettorali del comune; sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

L'ufficio del difensore civico è incompatibile con le seguenti cause che ne provocano anche la decadenza:

la carica di membro del Parlamento, di consigliere regionale, provinciale e comunale, nonché di membro della comunità montana o della U.L.S.S.;

la qualifica di amministratore o dirigente di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale e comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

- l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale.

Il difensore civico può avere libero accesso a tutti gli uffici comunali ed alle pratiche inerenti l'adempimento del proprio mandato, potendo altresì usufruire dei mezzi e del personale del comune, previa autorizzazione del sindaco e del segretario comunale.

Al difensore civico, al momento della nomina può essere assegnata un'indennità mensile oltre all'eventuale e documentato rimborso spese.

Al difensore civico, può essere assegnato un ufficio da parte dell'amministrazione comunale.

Il Difensore Civico entro il 31/3 di ogni anno deve presentare la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. In tale relazione devono essere illustrati i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità incontrate. La relazione deve essere affissa all'Albo Pretorio del Comune ed inviata ai Consiglieri Comunali.

TITOLO VII

LE COLLABORAZIONI ESTERNE

Art. 57

Contratti a tempo determinato

1. In relazione a quanto disposto dal comma 5 bis dell'art 51 della legge n.142 del 1990, inserito dal comma 4 dell'art 6 della legge n.127 del 1997, l'amministrazione può stipulare contratti per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.
2. I contratti di cui al comma precedente possono essere stipulati al di fuori della dotazione organiche ed in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente.
3. I contratti di cui al presente articolo non possono avere la durata superiore al mandato del sindaco in carica al momento del perfezionamento del contratto.
4. Non possono essere stipulati contratti in misura superiore al 5% della dotazione organica e comunque nei limiti di cui al citato comma 5 bis dell'art. 51 della legge n. 142/1990.
5. Per il trattamento economico trova applicazione quanto previsto dal citato comma 5 bis dell'art 51 della legge n. 142/1990.
6. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto qualora l'ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni deficitaria di cui all'art 45 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e successive modificazioni. Il testo di questo comma dovrà essere riportato sul contratto di cui al comma 1.

Art. 58

Conferimenti di incarichi con contratti a tempo determinato

1. Il conferimento di incarichi di cui al precedente articolo può avere luogo al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) in presenza di oggettive, concrete e puntuali situazioni di fatto rispecchianti carenze organizzativo-funzionali di specifiche aree di attività, tali da non poter essere risolte mediante interventi amministrativo-gestionali normali, posti in essere dall'interno dell'ente con l'ausilio delle figure professionali già presenti e tali comunque da non poter ricorrere a procedure concorsuali;
 - b) quando le necessità sopra esposte corrispondano ad una urgente domanda di servizi qualificati da parte della cittadinanza tale da non poter essere soddisfatta in tempi accettabili mediante assunzione operata con contratto di diritto pubblico previo concorso pubblico.

Art. 59

Incompatibilità

1. Non possono essere conferiti gli incarichi di cui al precedente articolo:
 - a) ai dipendenti comunali, delle sue aziende speciali e delle società con prevalente capitale del comune, anche se collocati in aspettativa;
 - b) ai rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del comune;
 - c) ai direttori tecnici delle società in parola, alle quali il comune abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi o incarichi di natura diversa, che siano in corso di esecuzione al momento dell'affidamento dell'incarico.

Art. 60

Requisiti per il conferimento dell'incarico a tempo determinato

1. Gli incarichi di cui al precedente articolo 57, sono conferiti con provvedimento del sindaco, motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dallo stesso articolo e vengono attribuiti a persone che possiedono i necessari requisiti sia sotto il profilo del titolo di studio posseduto, sia sotto il profilo di qualificanti esperienze lavorativo-professionali svolte nel medesimo settore per il quale si vuole conferire l'incarico.

Art. 61

Stipulazione del contratto e suo contenuto

1. Alla stipulazione del contratto provvede il responsabile del servizio.

2. Nel contratto dovranno essere indicati:

- i programmi da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione;
 - gli organi preposti alla verifica dei risultati;
 - la previsione della facoltà di revoca dell'incarico in caso di precise ragioni di interesse pubblico;
 - la previsione della facoltà di risoluzione anticipata nel caso in cui le verifiche effettuate diano luogo all'accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi; la risoluzione avverrà per iscritto all'interessato, indicando un termine preciso per le controdeduzioni.
-
- Decide la giunta motivando le ragioni della risoluzione e in relazione alle eventuali controdeduzioni presentate dall'interessato. E' fatto salvo il diritto del comune al risarcimento del danno;
 - l'entità del compenso;
 - la durata dell'incarico e la facoltà di proroga per la durata massima consentita;
 - l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio e la menzione della sussistenza di responsabilità civili, penali ed amministrative;
 - la fissazione dei giorni e delle ore di disponibilità al ricevimento del pubblico;
 - l'obbligo di non svolgere altre attività lavorative in conflitto con i doveri assunti verso il comune.

Art. 62

Inserimento del soggetto con contratto a termine nella struttura del comune

1. L'incaricato ai sensi dei precedenti articoli è a tutti gli effetti collocato nella struttura del comune e collabora con la struttura amministrativa dello stesso fornendo le prestazioni previste in contratto.

2. L'incaricato, se previsto dal contratto, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere le proposte di deliberazione inerenti il settore di competenza, nonché di partecipare alle commissioni disciplinate dalla legge o dai regolamenti dell'ente.

3. L'incaricato risponde dei risultati del suo operato al sindaco ed è soggetto all'ordinario potere di controllo e vigilanza.

4. L'incaricato avrà libero accesso ad ogni tipo di documentazione necessaria o utile all'espletamento del suo incarico, per la esecuzione del quale potrà avvalersi di mezzi e di beni del comune.

Art. 63

Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità

1. Qualora si renda necessario il ricorso a competenze tecniche-professionali ad alto contenuto di professionalità, che non siano rinvenibili nella dotazione organica del comune, possono essere conferiti incarichi esterni con apposite convenzioni a termine e per obiettivi determinati.
2. Detti incarichi, tesi a realizzare programmi determinati approvati dai competenti organi, debbono essere affidati a persone delle quali sia riconosciuta e dimostrabile la specifica competenza professionale richiesta.
3. L'incarico viene conferito per un periodo non superiore del programma cui si riferisce.

Art. 64

Violazioni di norme comunali – Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.
2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a Euro 30,99 né superiore a Euro 516,46.
3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.
4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di Euro 30,99 e massima di Euro 516,46.

Art. 65

Modifiche dello Statuto

(Artt. 1, c.3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 66

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 67

Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.